

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBARO e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 1024 del 23 novembre 1971 riguardante il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nel fissare benefici a favore del personale assunto in ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 143 del 28 marzo 1962, ha inspiegabilmente omesso di estendere gli stessi benefici agli altri operai assunti in ruolo con successivo articolo 24 della predetta legge n. 143.

È doveroso, pertanto, riparare subito alla lacuna per una inderogabile esigenza di giustizia e ciò tanto più che il beneficio previsto dall'articolo 1 della succitata legge numero 1024, si estende ad altri operai della Amministrazione dei monopoli inquadrati in ruolo con successive leggi nn. 360 e 361 rispettivamente del 27 e 30 maggio 1970 e trovantisi già nelle stesse condizioni di cui agli operai inquadrati in forza dei predetti articoli 23 e 24 della legge n. 143. L'articolo 1 del presente disegno di legge tende appunto a sanare la situazione incresciosa di cui sopra.

Si è constatato, inoltre, che in sede di applicazione della legge n. 360 del 27 maggio

1970, alcuni operai stagionali delle saline non hanno potuto beneficiare delle norme in essa contenute per il passaggio a ruolo in quanto, pur avendo prestato per molti anni — ed ancora negli anni 1970 e 1971 — servizio come operai stagionali per periodi anche superiori ai 90 giorni in ogni campagna, si sono trovati sfortunatamente nell'impossibilità di prestare la loro opera alle dipendenze dell'Amministrazione, proprio in una o in tutte e due le campagne indicate nell'articolo 1 della legge n. 360 per servizio militare di leva o per grave malattia e cioè per una vera e propria causa di forza maggiore.

L'articolo 2 del presente disegno di legge serve appunto a consentire loro l'inquadramento in ruolo, ed evitare così che una fortuita circostanza indipendente dalla loro volontà, li privi dalla sistemazione in ruolo dopo molti anni di attività nelle saline, facendo ritenere validi i medesimi servizi resi nelle stesse condizioni in campagne precedenti a quelle considerate nella predetta legge n. 360.

Il secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge tende, anche esso,

per una inderogabile esigenza di giustizia e di uniformità di trattamento, anche se riferito soltanto in via transitoria al personale ex stagionale inquadrato in ruolo ai sensi della legge n. 360, a rendere inapplicabile ai fini del predetto inquadramento, una norma particolare vigente per i concorsi dell'Amministrazione dei monopoli.

Per meglio chiarire la portata del secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, si ritiene opportuno illustrare con qualche dato tecnico i motivi che hanno indotto i presentatori a formularlo.

Gli articoli 7, 5 e 4 della legge n. 90 del 5 marzo 1961 precisano che non possono conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il regolamento del personale operaio dei Monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1006 del 21 agosto 1968, dispone che gli aspiranti ai concorsi dei Monopoli debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che precisa, poi, che non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitti di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o in genere a questi assimilati.

La norma delegata approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 28 dicembre 1970, prevede all'articolo 4, tra l'altro, che sono ammessi a concorsi per la nomina ad operaio coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano *ottenuto la riabilitazione* per una delle condanne di cui al quinto comma dell'articolo 7 medesimo. Per

far sì che della norma delegata potessero avvantaggiarsi anche gli operai aspiranti all'assunzione nei Monopoli, che hanno ottenuto la riabilitazione, la norma anzidetta avrebbe dovuto recepire anche quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1006 del 21 agosto 1968. Non le ha recepite e ciò è avvenuto certamente o per una mera dimenticanza o perchè l'Amministrazione dei monopoli ha ritenuto di non poter deflettere dall'applicazione della norma anzidetta.

Pur ammessa quest'ultima ipotesi non si può non convenire che se essa può essere valida per il personale esterno che debba partecipare ai pubblici concorsi indetti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, tale norma non può ovviamente valere per gli operai ex stagionali di cui all'anzidetta legge n. 360 e ciò principalmente per il fatto che essi sia prima che dopo la riabilitazione ed anche adesso continuano a prestare la loro opera come operai stagionali e con tutti gli obblighi previsti per il personale di ruolo, alle dipendenze delle saline.

Si tenga presente che detti operai non hanno dato nel corso del servizio prestato in tanti anni, alcun motivo a lamentele di sorta.

Da qui trae motivo la proposta formulata col secondo comma dell'articolo 2.

Con l'articolo 3 si fissa un termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge perchè da parte degli interessati venga presentata la domanda ai fini dell'inquadramento.

L'articolo 4 attribuisce la spesa al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, trattandosi di un limitato numero di operai che d'altra parte non possono essere ignorati per elementari esigenze di giustizia.

Tutte le considerazioni di cui sopra porteranno certamente gli onorevoli colleghi a dare al presente disegno di legge il loro appoggio ai fini dell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Art. 2.

Ai fini dell'inquadramento a ruolo di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 360, gli operai che in una o in tutte e due le campagne salifere precisate all'articolo 1 della legge stessa non abbiano potuto prestare servizio per causa di forza maggiore (malattia e servizio militare, gravidanza e puerperio) potranno far valere il servizio da essi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere precedenti quelle suindicate.

Ai concorsi di cui alla surrichiamata legge n. 360 non si applicano le disposizioni contenute nella seconda parte del terzo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1006 del 21 agosto 1968.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei Monopoli di Stato e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Art. 4.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.